

TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA
Causa n. 657/2018

Il Giudice, dott.ssa Roberta Dioguardi,
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 23/1/2019, nel ricorso
proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., letti gli atti di causa, esaminati i
documenti prodotti e viste le istanze della parti;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto unitamente al merito e
depositato in data 4/12/2018, Miccichè Samuele ha adito il giudice del
lavoro chiedendo provvedimento d'urgenza al fine di disporre la
sospensione dell'efficacia del provvedimento con il quale il Dirigente
Scolastico della scuola "Via Anna Frank" ha accolto solo parzialmente la
domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA di III fascia per il
triennio 2017/2019, confermando il punteggio attribuitogli a seguito del
decreto di risoluzione del contratto in data 19/5/2016 comportante il
riconoscimento del servizio di fatto e non di diritto per il servizio prestato
nell'anno scolastico 2015/2016 presso detto istituto.

A tal fine, in punto di fatto, ha dedotto:
di essere stato assunto dall'Istituto professionale "Versari Macrelli" di
Cesena in data 6/10/2015, con contratto a tempo determinato, in qualità di
personale ATA supplente fino al termine delle attività didattiche con
decorrenza dal 6/10/2015 e cessazione il 30/6/2016 per 18 ore settimanali
per le mansioni proprie del profilo professionale di "assistente tecnico";
che, con nota datata 26/4/2016, gli veniva comunicato l'avvio del
procedimento di controllo amministrativo dei titoli dichiarati, all'esito del
quale era ritenuto titolo non valutabile quello relativo all'iscrizione nella



graduatoria del concorso pubblico bandito dalla Provincia di Trento, con conseguente diminuzione del punteggio attribuitogli;

che in ragione della diversa collocazione in graduatoria sulla base del nuovo punteggio egli non avrebbe avuto titolo ad essere individuato per il contratto a tempo determinato come sopra stipulato, sicché l'amministrazione disponeva la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con ultimo giorno lavorativo lo stesso 19/5/2016 e dichiarava che il servizio da lui prestato dal 6/10/2015 al 19/5/2016, sulla base dell'attribuzione dell'erroneo punteggio, costituiva servizio di fatto e non di diritto;

che a seguito di impugnazione il ricorrente manifestava la disponibilità ad una definizione conciliativa chiedendo l'inserimento nelle graduatorie con la valutazione giuridica del servizio prestato e che con atto del 24/4/2018 il dirigente scolastico comunicava la conferma del punteggio attribuito a seguito della risoluzione del contratto.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha quindi dedotto di avere diritto alla valutazione del titolo relativo all'idoneità al concorso bandito dalla Provincia di Trento ed ha osservato come il decreto di rettifica del dirigente scolastico debba considerarsi illegittimo sia in ragione della carenza di tempestività con la quale è stata disposta la verifica dei titoli stessi, ossia a distanza di sette mesi dalla stipulazione del contratto, sia in ragione dell'assenza di congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, avendo l'amministrazione operato in sostanziale autotutela, senza tuttavia valutare la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento diverso da quello al mero ripristino della legalità.

Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente ha osservato che la mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato presso l'Istituto Versari Macrelli nell'anno scolastico 2015/2016 ha determinato la collocazione in graduatoria in posizione notevolmente deteriore rispetto a quella cui avrebbe diritto, sicché si è visto oggi precedere da aspiranti collocati in posizione successiva alla sua.



Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente ribadendo la non valutabilità del titolo relativo alla idoneità al concorso bandito dalla Provincia di Trento, evidenziando altresì come, dallo stato matricolare del ricorrente, risulti come egli abbia avuto accesso ad altri contratti a tempo determinato ed abbia sempre lavorato come supplente in area elettronica elettrotecnica ad eccezione che nell'anno 2018, ma anche come il predetto anno sia successivo al rinnovo delle graduatorie ATA per il triennio 2017/2019 di cui al DM 640/2017, circostanza che induce a ritenere che il rinnovo suddetto abbia comportato cambiamenti nelle stesse indipendentemente dal punteggio attribuito al ricorrente. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso sia sotto il profilo del *fumus* che con riferimento al *periculum*.

Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto per insussistenza del *periculum in mora*.

Ed invero, va premesso che non vi è alcuna prova che siano stati chiamati a stipulare contratti a tempo determinato candidati che, se il ricorrente avesse avuto il punteggio antecedente rispetto al decreto di rettifica, si sarebbero collocati in posizione successiva (essendosi accertato esclusivamente che nel corrente anno scolastico il ricorrente non ha in effetti ricevuto alcuna proposta per incarico quale ATA).

Tuttavia, il *periculum in mora* non può essere un requisito riscontrabile *in re ipsa*, nella mancata convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato, ma deve essere oggetto di puntuale e rigorosa deduzione, allegazione e dimostrazione da parte di chi invoca la tutela cautelare.

Inoltre, deve anche osservarsi come il ricorso d'urgenza sia stato proposto a distanza di più di due anni dalla comunicazione del decreto di rettifica, emesso il 19/5/2016 e come le graduatorie ATA per il triennio 2017/2019 siano state aggiornate da oltre un anno, sicché le doglianze del ricorrente si appalesano tardive rispetto alla attualità dell'urgenza che deve caratterizzare la tutela apprestata ex art. 700 c.p.c.



Infatti, secondo la giurisprudenza *“Il periculum in mora deve essere escluso allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo, quando la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che il decorso del tempo – la cui valutazione è evidentemente rimessa caso per caso al giudice – costituisce sintomo di una tolleranza non in armonia con l’assunta urgenza; pertanto, occorre escludere la concreta “irreparabilità” del danno – viceversa richiesta anch’essa, con onere probatorio ei qui dicit, onde ottenere qualsiasi provvedimento d’urgenza – una volta trascorso un notevole lasso di tempo senza che il relativo danneggiato eserciti il proprio ius agendi in sede cautelare”* (ord. Tribunale di Bologna, 1/10/2018).

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere rigettato, atteso che le deduzioni dell’interessato appaiono inadeguate a dar conto della effettiva necessità di ricorrere alla tutela cautelare atipica d’urgenza

La statuizione sulle spese viene riservata alla definizione del merito della controversia, in relazione alla quale si fissa sin d’ora l’udienza del 10/7/2019 ad ore 10.00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *septies* e 700 c.p.c.,

rigetta il ricorso;

fissa per il giudizio di merito l’udienza del 10/7/2019 ad ore 10,00.

Si comunichi.

Forlì, 5 febbraio 2019

Il Giudice del Lavoro
Roberta Dioguardi

